

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 20.11.2020 La Nuova Procedura Civile, 4, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario: competenza

Va enunciato il seguente principio di diritto: esula dalla <u>competenza</u> del tribunale <u>specializzato in materia d'impresa</u> la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.10.2020, n. 22340

...omissis...

Fatti di causa

Il Tribunale di Macerata con ordinanza del 29 agosto 2019 ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia d'impresa, con riguardo a controversia vertente sull'azione di invalidità, e conseguente risarcimento del danno, di un contratto di intermediazione finanziaria e degli ordini di acquisto di azioni della Banca *omissis* s.p.a..

Contro l'ordinanza propongono regolamento di competenza gli investitori, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3.

Non svolge difese l'intimata.

Il P.G., nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Macerata.

Ragioni della decisione

L'istanza è fondata.

A sostegno della stessa, i ricorrenti affermano che si tratta di un semplice contratto di investimento finanziario, avente ad oggetto le azioni della Banca delle Marche s.p.a., con riguardo al quale essi hanno invocato la tutela prevista per gli investitori dal D.Lqs. n. 451 del 1996, e dal D.Lqs. n. 58 del 1998, in quanto la banca non ha assolto ai propri obblighi informativi. Sostengono, dunque, i ricorrenti che l'oggetto della causa non attiene a controversia societaria, onde la competenza non spetta al cd. tribunale delle imprese, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, come modificato del D.L. n. 1 del 2012, conv. in L. n. 27 del 2012. Premesso che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass., ord. 9 novembre 2016, n. 22816; ord. 22 ottobre 2015, n. 21547; ord. 18 aprile 2014, n. 9028; 18 febbraio 2014, n. 3845; 23 maggio 2012, n. 8189; 17 maggio 2007 n. 11415) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass., ord. 29 agosto 2017, n. 20508), occorre dare seguito alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che, in casi analoghi, ha escluso la speciale competenza delle sezioni specializzate per l'impresa. Al contrario, il Tribunale di Macerata ha affermato che, pur nell'ambito di un acquisto a fini di investimento finanziario, vi fu costituzione di rapporto sociale, onde ciò sarebbe sufficiente per integrare i presupposti per la competenza del giudice specializzato per l'impresa. L'assunto non ha pregio.

Invero, l'interpretazione pur lata della disposizione dell'art. 3 citato, offerta dalla Corte della nomofilachia (atteso l'intento del legislatore di specializzazione dei giudicanti, evidenziato anche dalla restrizione del numero dei tribunali competenti, onde sono attribuite alle sezioni specializzate d'impresa le controversie relative ai "rapporti societari", con menzione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali "o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" (cfr. Cass., ord. 21 febbraio 2017, n. 4523; ord. 16 ottobre 2014, n. 21910), non può giungere ad includervi anche le pure controversie di natura bancaria aventi ad oggetto i contratti di investimento finanziario.

Tali controversie, invece, vanno senz'altro escluse dall'ambito di applicazione della norma, sulla base del succitato orientamento, che ora si intende ribadire.

Infatti, la controversia afferente il rapporto di investimento finanziario, anche quando avente ad oggetto azioni, esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa, atteso che - sulla base della lettera e della ratio della disposizione in esame - il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il

pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.

Ma anche tale lettura estensiva deve rispettare, poi, i limiti di quella lettera e di quella ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci.

Quando, invece, nessuna questione la controversia coinvolga, che sia neppure indirettamente relativa al diritto societario - come proprio per la materia degli investimenti finanziari - l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario.

Ove, cioè, l'acquisto delle azioni abbia in modo non equivoco, come nella specie, la natura di un investimento finanziario concluso tra l'investitore/risparmiatore e l'istituto bancario, e l'attore prospetti la violazione degli obblighi dell'intermediario poste dalle norme sui contratti di investimento richiedendo la relativa tutela, la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l'integrazione della fattispecie di cui al cit. art. 3.

E' pur noto come la partecipazione azionaria si presti, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto alla maggioranza che la governa. Ebbene: in entrambi i casi, le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al tribunale dell'impresa.

Ne restano, invece, estranee le controversie in cui si prospetti che l'acquisto azionario sia avvenuto nell'ambito delle operazioni relative ai servizi ed alle attività di investimento, il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 18, e delle quali si chieda di accertare il mancato rispetto delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari: dunque, non il rilievo della possibile motivazioni in sè dell'investimento azionario determina la competenza del giudice sulla controversia, ma la causa negoziale, oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo, in una con le domande proposte.

In caso contrario, si finirebbe per contraddire la stessa esigenza di specializzazione del tribunale delle imprese: il quale, con la chiara scelta del legislatore del 2012, che operò in un verso opposto a quello percorso dalla riforma del rito societario col D.Lgs. n. 5 del 2003, non ha più visto incluse nella sua competenza le controversie "relative a:... d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa" (così il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, lett. d). Anzi, la necessità, all'epoca della riforma societaria, di prevedere una norma ad hoc al riguardo vale come ulteriore criterio interpretativo di ordine sistematico, ai sensi dell'art. 12 preleggi, nel senso di quella esclusione: in una situazione in cui, si aggiunga, l'enunciato del il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, lett. b), è (salvo aggiustamenti grammaticali per niente rilevanti nel discorso) identico a quello dell'attuale D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1, comma 1, lett. b).

In tal senso molte condivisibili decisioni (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31691, non massimata; Cass. 8 novembre 2018, n. 28537; Cass. 20 marzo 2018, n. 6882; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826; Cass. 4 aprile 2017, n. 8738).

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: "Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari".

L'ordinanza impugnata non è conforme al principio enunciato, onde va accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Macerata, cui si rimettono gli atti per il prosieguo e cui si demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, innanzi al quale rimette le parti e cui demanda la liquidazione delle spese del regolamento.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



duepuntozero